

N.R.G. 343/2005

ORDINANZA

CRON. 3156

IL CASO.it

TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE DISTACCATA DI GAETA
IL GIUDICE DESIGNATO

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 maggio 2007, con termine per deposito di memorie illustrative;

decidendo dell'ammissione delle richieste istruttorie formulate dalla parte attrice: ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al Banco ██████████ S.p.A., ora ██████████ S.p.A., di produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di c/c ██████████/██████████ (già ██████████/██████████, ex n. ██████████) e del contratto di apertura di credito; ammissione di C.T.U. contabile;

letta l'opposizione, specie con riferimento alla richiesta ex art. 210 c.p.c., da parte dell'istituto di credito convenuto;

preso atto che l'azione giudiziaria è sorta in conseguenza di domanda formulata ex art. 2033 c.c. dal cliente avverso il suo istituto di credito;

condiviso il principio secondo cui, per una eventualità del genere, l'onere probatorio cade, in applicazione dell'art. 2697 c.c., sul primo (*onus probandi incumbit ei qui dicit*);

considerato che l'attore è onerato della prova dell'avvenuto pagamento delle poste contese; del collegamento causale del pagamento suddetto con una causa illecita e dell'inesistenza della *causa debendi*;

ritenuto che detta prova possa essere fornita anche con l'allegazione di fatti contrari a quelli posti a fondamento della pretesa dell'assunto creditore (che il pagamento ha movimentato) e, secondo parte della giurisprudenza, finanche a mezzo presunzioni;



preso atto dell'avvenuto deposito del contratto tra le parti dall'istituto convenuto e di alcuni estratti di conto corrente, dalla parte attrice;

rilevato che quest'ultima ha giustificato l'istanza con richiamo alla norma sostanziale dell'art. 119 D.Lgs 385/1993;

IL CASO.it

condiviso il principio secondo il quale la pretesa del cliente ad ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal comma 4 dell'art. 119 D.lgs citato, si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è stata ammessa dalla giurisprudenza anche con il ricorso allo strumento cautelare innominato ed atipico ed a quello monitorio (nei quali casi, per altro, è indifferente l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione suddetta);

ritenuto che, a differenza delle ipotesi di cui agli artt. 700 e 633 c.p.c. (quest'ultimo surrogabile validamente con l'ordinanza ex art. 186 *ter* c.p.c., subordinatamente invocata dalla difesa attorea), perché possa essere evasa l'istanza ex art. 210 c.p.c., occorre verificare l'utilizzazione da farsi della documentazione *de qua* e la sua rilevanza funzionale, in termini di necessità ed indispensabilità, all'esercizio del diritto inerente il rapporto contrattuale dedotto in giudizio (in argomento, Cassazione civile, I sezione, 19 ottobre 1999, n. 11733; Cassazione civile, sez. lav. 25 maggio 2004, n. 10043; Cassazione civile, I sezione, 8 settembre 2003, n. 13072);

condivisa l'ideale trasposizione sul piano processuale della norma sostantiva dell'art. 119, comma 4, al pari della necessità che della stessa sia data interpretazione alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cassazione civile, I sezione, 12 maggio 2006, n. 11004);

preso atto che il cliente - attore ha, con la sua richiesta, fornito al Giudice e, tramite il decidente, alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti (ossia i dati



concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta, mentre il periodo di tempo è quello di cui all'art. 2220 c.c.);

IL CASO.it

ritenuto che non sia di ostacolo alla richiesta di ordine di esibizione il fatto che tali documenti rientrino nella disponibilità della parte che ha formulato la richiesta - con l'argomento che l'intervento giudiziale assumerebbe una valenza integrativa e sostitutiva dell'onere probatorio gravante sulle parti (come nel caso statuito da Tribunale Verona, 11 luglio 2003 per ipotesi difforme dalla presente, formulata ad un soggetto terzo, ai sensi dell'art. 213 c.p.c.) - atteso che il diritto del cliente alla documentazione non incontra limiti nel già avvenuto invio e non richiede la prova di uno smarrimento accidentale od addirittura incolpevole; considerato che nell'indicato senso milita anche un ragionato esame del fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione gravante sulla banca che è stato fatto risiedere nel principio di buona fede contrattuale ed in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c. (Tribunale Napoli, 26 aprile 2000); considerata applicabile anche la disposizione dell'art. 2711 c.c.

p.q.m.

ordina all'Istituto bancario [REDACTED] la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di c/c [REDACTED] (già [REDACTED], ex n. [REDACTED]) intrattenuto tra le parti in causa, riservata al prosieguo l'ammissione della richiesta C.T.U. e rinvia per l'incombente all'udienza del 15 febbraio 2008.

Si comunicati

Gaeta, 19 giugno 2007

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Teresa Onorato

3

PROSPETTO IN BANCA PENNACCHIA-LATINA
21/6/07
D. CO 21/6/07
A. N.

F. A.
21/6/07
L. B.